



LIBRO QUARTO

DELLE APPELLAZIONI

Della elezione dei Signori Giudici nelle cause d'Appello.

RUBRICA I.

Il nostro generale Consiglio dei Sessanta elegga in avvenire uomini probi ed idonei in numero di venti, i cui nomi siano segnati in ischede, da tenersi in luogo acconcio, affinchè a tempo debito se ne estraggano due nel pubblico Consiglio, e gli estratti siano i Giudici ordinari delle cause d'Appello e delle altre descritte nella seguente Rubrica.

I quali così estratti, se per avventura fossero per consanguineità ed affinità, sino al terzo grado, secondo il disposto del diritto Canonico, congiunti con i Capitani, che in quel tempo secondo il solito reggeranno e governeranno, o anche gli estratti fossero fra loro attinenti sino al medesimo terzo grado, o per qualche altra legittima eccezione non si dovessero ammettere ad arbitrio del general Consiglio, allora quelli o quello che fossero così attinenti si ripongano nel loro luogo, ed invece di quelli, o di quello, si estraggano altri, od un altro, come si è detto di sopra.

Osservando il medesimo anche nel caso che gli anzidetti, od uno di loro, fosse attinente o fossero attinenti nello stesso grado a qualcuno di quelli che hanno lite, o sono imputati di qualche delitto, od ai Capitani, il cui ufficio e giurisdizione sia finita, e la loro sentenza o pronuncia in appello ancora pendente, solo però in quelle cause in cui fossero attinenti, come sopra.

Ferma rimanendo la loro ordinaria giurisdizione, ufficio ed autorità in qualunque altra causa d'appello, e come piu' sotto nella seguente Rubrica.

E ad impedire le frodi, dopo fatta nel general Consiglio, come sopra, l'elezione dei detti venti uomini, prima di mettere le schede al loro posto, i loro nomi si debbano ad uno ad uno registrare dal Segretario della Repubblica nel solito libro coll'indicazione del giorno, mese ed anno, notando che sono i nomi di quelli che per l'avvenire si estrarranno per Giudici delle cause d'Appello di semestre in semestre, finchè ne resti qualcuno.

E poscia se ne eleggano altri, osservando sempre le prescrizioni di sopra.

Le schede poi debbano rimanere presso il Prefetto del pubblico archivio, e qui siano da lui diligentemente custodite con due diverse chiavi, di cui l'una presso i Signori Capitani pro-tempore, e l'altra rimarrà presso il sunnominato Prefetto.

E di piu' il luogo in cui saranno riposte le schede debba esser munito del sigillo del Comune, perchè non possano essere vedute, se non al tempo dell'estrazione nel pubblico Consiglio,

come sopra. Sotto pena per chi contravverrà alle predette o a qualcuna delle predette cose della privazione d'ogni ufficio che sostenesse, e della multa di dieci scudi, da applicarsi metà alla Camera del Comune, un quarto all'accusatore, e l'altro quarto all'esecutore.

Dichiarando, che nel processo uno di essi Giudici possa procedere da solo senza l'altro, ma nella sentenza però debbano intervenire tutti e due insieme.

Dell'ufficio e giurisdizione dei Signori Giudici delle appellazioni, e degli appelli da interporli da loro.

RUBRICA II.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che i suddetti Signori Giudici d'Appello siano ed esser debbano Giudici delle appellazioni, nullità, reclami, restituzioni in intero anche proposte in via principale e delle remissioni ad arbitrium probiviri, anche degli arbitri ed arbitratori, benchè anche le parti possano su di ciò ricorrere ai Giudici ordinari nei casi permessi dal diritto comune.

E negli appelli da interporre, e nelle nullità da reclamare dai Signori Giudici delle appellazioni, e per le cose fatte da loro e da altri ufficiali della Terra, si debba appellare al Consiglio dei XII, ed essi in quelle siano ed esser s'intendano Giudici competenti.

E possano commettere la detta causa d'appello a qualche uomo probo, non sospetto alle parti, nel Territorio o fuori.

Possano poi i Giudici d'Appello dar le sentenze ed istruire tutto il processo in qualunque luogo, senza che per questo la sentenza e il processo soffrano alcun vizio. Se poi si tratterà in via principale di querela di nullità, di restituzione in intero, o di riduzione ad arbitrio boni viri, come decretiamo si possa trattare, si osservino le leggi tutte e tutti gli ordini che si osservano in materia di appello. Stabilendo il medesimo, se la causa si tratterà in appello avanti al Consiglio dei XII.

Degli appelli e querele da interporli dall'interlocutoria, gravami, e nullità, e dentro qual tempo la causa debba essere spedita.

RUBRICA III.

Chiunque si sentirà gravato da una sentenza interlocutoria, o precetto, o gravame, che col detto o col fatto gli fosse apposto, possa da tal gravame, interlocutoria, o precetto appellare, provocare, proporre la nullità, e querelare; purchè la querela, o l'appello, o la causa di nullità si faccia entro due giorni dalla sentenza proferita, non computato in essi quello dell'appostogli gravame; altrimenti non sia udito.

E se nel predetto modo appellerà, o querelerà, od altrimenti farà causa di nullità, sia tenuto d'introdurre la sua querela, od appello, o nullità avanti ai suindicati Giudici delle appellazioni dentro altri cinque giorni immediatamente successivi, se verranno introdotti contro il gravame, che si dicesse apposto dai Signori Capitani esercitanti giurisdizione nella Terra di S. Marino.

Se poi l'appello, la querela, o la causa di nullità sarà da altri ufficiali della detta Terra, entro cinque giorni, e dentro altri quattro dall'appello introdotto debba esporre le ragioni contro il

gravame, ingiustizia, o querela, con ogni specie e maniera di prove, tanto per mezzo di testimoni, quanto per mezzo di Statuti e d'istrumenti, e secondo gli atti fatti nella prima causa, come le leggi comandano.

Dopo questi termini, i Signori Giudici debbano finir la causa dentro quattro giorni.

Aggiungendo che al gravato dell'interlocutorio, o gravami, basti dire con una parola e a viva voce, mi appello, o querelo, oppure dica di sentirsi gravato.

Le quali parole abbiano forza di vero appello, querela, o nullità, e come se fosse un appello in iscritto, e una deduzione specificata delle ragioni dei gravami, purchè in seguito le esponga nei termini indicati di sopra.

Nè chi si appella, presenta querela, o sostiene nullità, sia tenuto chiedere lettere d'appello (Apostoli) in alcun modo. E se la parte che appella, o fa causa di nullità, tanto nell'eseguire questi atti, quanto nell'introdurli, non osserverà i termini prescritti di sopra l'appello s'intenda deserto.

E lo stesso, se dentro i suddetti quattro giorni dati al giudice a terminare come sopra, non sia stato protestato in atti almeno due volte, ricordando al Giudice, che debba terminare la causa lesa.

E nel tempo dell'introduzione dell'appello si debba citare la parte appellata, la quale, se vorrà comparire, per mezzo di un procuratore, sia tenuta produrre il mandato di procura provante, salvo che non sia stata persona già legalmente ammessa nella prima causa avanti al giudice da cui si appella, e se ciò non verrà eseguito, possano i giudici d'appello procedere in causa, senza citare ulteriormente la parte.

E il medesimo si osservi, se il procuratore fino dalla prima citazione non sarà comparso in verun modo, dichiarando che così da qualunque sentenza interlocutoria non si possa appellare, se prima la parte appellante non avrà depositato effettivamente presso il cancelliere della causa uno scudo d'oro, del quale, se l'appellante nella causa soccomberà, la metà vada al fisco, e l'altra metà alla parte avversa, e poscia effettivamente il soccombente sarà tenuto a pagare, seguita che sia la conferma della sentenza sull'anzidetta interlocutoria.

Diversamente i Giudici siano obbligati a pagare del proprio.

Ed i suddetti appelli fatti dalle sentenze interlocutorie, senza il detto deposito, sieno e s'intenda che sieno nulli, e in nessuna maniera si possa procedere in essi, sotto l'anzidetta pena.

Delle appellazioni da interporre da sentenza definitiva, ed entro quanto tempo la causa debba spedirsi.

RUBRICA IV.

Desiderando che sia fatta giustizia ad ognuno, e considerando che il giudizio di uno solo può offendere il diritto di molti, e che sulla verità vera si sostiene quel giudizio che sia dalla sentenza dei piu' comprovato, stabiliamo, che chiunque si sentisse o potesse essere gravato da una sentenza definitiva, possa, e gli sia lecito appellare a viva voce da essa sentenza nel tempo

che si proferisce, e per tutto quel giorno, anche dopo che sia partito il Giudice dal banco, ma poscia debba appellare in iscritto solo dentro dieci giorni da contarsi dal dì della sentenza.

Le quali appellazioni, fatte a viva voce o in iscritto, l'appellante sia tenuto d'introdurle dentro dieci giorni da quello dell'interposto appello avanti ai giudici delle appellazioni, con citare la parte appellata a proseguire la causa dell'appello.

Fatta questa citazione ed introduzione, comparisca, o no, la parte citata, il Giudice dia all'una e all'altra parte il termine di otto giorni a giustificare, impugnare e approvare dall'uno all'altro canto ciò che le parti vorranno provare, e questo sarà notificato alla parte contumace, o al procuratore di essa.

Dentro questi otto giorni, tanto la parte appellante, quanto l'appellata, dovrà opporre, allegare e provare del proprio diritto, sì per testimoni, come per istrumenti e per ogni altra specie di prove, senza citar piu' la parte che non sia comparsa nel primo termine. Scaduto il termine si pubblichi il processo.

Finalmente i Giudici assegnino all'una e all'altra parte un termine di cinque giorni a ricever copia di tutti i documenti prodotti e testimonianze e di tutto ciò che fu trattato in causa d'appello, e ad opporre e provare dall'una all'altra parte quel che vorranno e potranno, tanto contro ciò che è stato prodotto, quanto contro i processi e i testimoni e le opposizioni.

Dopo il qual termine non sia udita piu' nessuna delle parti a produrre, nè altre prove, nè istrumenti, nè altre scritture, ma s'intenda che sia stato concluso in causa, e rinunciato alle prove.

Dopo di ciò i Giudici, citate le parti o presenti od ammonite, assegnino all'una all'altra parte un termine di otto giorni ad allegare in diritto ciò che vorranno allegare.

E scaduto il termine, i Giudici definiscano con sentenza la causa d'appello, come sarà di giustizia.

Così le parti e i Giudici facciano in maniera che questi terminino e definiscano essa causa entro due mesi continui dal giorno dell'appello introdotto, tolte le ferie sopraindicate.

E questo tempo non si possa in alcun modo accrescere o prorogare dai Giudici, se non per assenza o giusto impedimento del Giudice o delle parti, o se la proroga non sia avvenuta d'accordo di esse parti.

E se la parte appellante, tanto nell'appellare, quanto nell'introdurre, non osserverà i termini soprascritti, l'appello s'intenda deserto.

Così pure s'intenda deserto, se dopo scaduto il termine suindicato, ad allegare in diritto, come sopra, non verrà almeno due volte protestato in atti avanti ai Giudici d'appello, che debbono con loro sentenza terminare la causa.

E lo stesso, se la parte sarà negligente nel porre entro il detto tempo la causa in definitiva, osservando i predetti termini, i quali vogliamo che siano utili.

Delle appellazioni da interporre dalle interlocutorie aventi forza di sentenze definitive.

RUBRICA V.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che se avverrà di dover appellare da qualche sentenza interlocutoria, che abbia forza di definitiva, si osservi in tutto e per tutto, quanto al tempo di appellare, e d'introdurre l'appello, il modo, il tempo e la forma che si osservano nell'appellare da una sentenza definitiva.

In quanto al modo e alla forma di proseguire, e al tempo di finire, si osservino i termini e i tempi prescritti di sopra.

In quali casi non sia lecito appellare.

RUBRICA VI.

Similmente stabiliamo, ed ordiniamo, che non sia udito nessuno che si appelli in una causa civile, in cui egli abbia, spontaneamente confessato, e sia stato convinto dai testimoni.

Nè possa appellarsi da alcuna pura e semplice esecuzione, meno che non si fosse ecceduto nel modo di eseguire.

Ed allora nondimeno non sia ritardata, l'esecuzione anche se potesse esservi luogo a riparazione pel Giudice d'appello.

Nè si possa appellare dai pagamenti dei tributi, o delle imposte pel Comune, o da pagarsi ad altri per esso, in cui in nessun modo si ammetta appello.

Che non sia lecito appellare che una volta sola, e da due sentenze conformi.

RUBRICA VII.

Nel desiderio di por fine alle liti, stabiliamo ed ordiniamo, che da una sentenza data dai Giudici delle appellazioni sopra un appello interposto qualunque sentenza interlocutoria o definitiva, non sia permesso ulteriormente appellarsi, nè in alcun modo reclamare, nè supplicare, anche a mò di ricorso, quando la sentenza dei Giudici sia concorde e conforme con la prima sentenza, dalla quale fu appellato.

Ma se la sentenza dei Giudici d'appello discordi dalla prima, ed in qualche parte da essa sentenza dei Giudici d'appello discordante dalla prima, come sopra, si dicesse un litigante gravato, possa egli chiedere che questa sentenza dei Giudici sia riveduta soltanto nelle parti non conformi, col consiglio di un Sapiente, dentro otto giorni dalla sentenza proferita.

Chiesta la revisione, il Consiglio dei XII, avanti al quale la si debba chiedere, stabilisca alle parti un termine di due giorni a dare i sospetti e i confidenti.

I quali debbano essere presentati dalla parte nominativamente e specificatamente, nè sia sufficiente in genere nominarli ed indicarli sospetti.

Ed il detto Consiglio dei XII debba commettere a rivedere la sua sentenza, come sopra, ad una delle persone di fiducia nominate dall'una e dall'altra parte.

Ma se le parti non fossero concordi nelle persone di fiducia, allora, se sarà stato appellato dalla sentenza dei Giudici di appello, data sopra un appello interposto da una sentenza interlocutoria, ne dia commissione ad un altro chiunque gli piacerà, non sospetto alle parti, purchè questa si dia dentro cinquanta miglia dalla Terra di San Marino.

Se poi il reclamo sarà stato da una sentenza di Giudici d'appello data sopra un appello interposto da una sentenza definitiva, o interlocutoria, avente forza di definitiva, e le parti non fossero d'accordo nelle persone di fiducia, alle quali delegare il giudizio, allora il Consiglio dei XII, o almeno due parti di esso, debbano commettere a riveder la causa al parere di chiunque vorranno, purchè da nessuna delle parti sia stato specificatamente indicato per sospetto.

Il salario poi del Consultore e del Messo debba esser tassato da chi trasmette la causa e il processo al consiglio del Sapiente, sia che siano Giudici d'appello, o sia il Consiglio dei XII.

Questo salario debba effettivamente deporsi, entro due giorni dopo data la commissione, presso uno dei Notari delle appellazioni, da colui che chiede che sia riveduta la causa, da rifarsi però in caso di vittoria dalla parte soccombente.

Nè dal detto parere si possa in alcun modo reclamare, od appellare nelle parti conformi, come sopra.

E se i sospetti e le persone di fiducia non fossero stati designati da una parte nel suindicato termine, allora i Giudici, od il Consiglio dei XII, lo commettano ad una delle persone di fiducia dell'altra parte.

Se poi le parti saranno negligenti, lo commetta a chiunque loro piacerà. Se poi la parte che chiede che sia riveduta la sentenza non depositerà il salario del Consultore e del Messo, entro il predetto termine, allora la sentenza dei Giudici d'appello rimanga ferma e del tutto inconcussa.

Che se il Consultore, a cui è stata commessa la causa, non darà al Messo il suo parere entro quindici giorni dall'esibizione degli atti, il committente possa dar la commissione ad un altro, osservate tutte le prescrizioni che furono osservate intorno alla prima delegazione, come sopra.

Della pena dei Signori Giudici che non ispediscono le cause in tempo.

RUBRICA VIII.

I Giudici d'appello siano tenuti e debbano terminare con sentenza qualunque causa introdotta avanti a loro e proseguita a norma di legge da una delle parti, entro il tempo stabilito superiormente sotto la rubrica Delle appellazioni da interporre dalla definitiva, sotto pena di venticinque lire di denari, e siano tenuti ciò nonostante a rifare gl'interessi alla parte offesa.

E s'intenda che i Giudici siano stati negligenti, e che perciò siano incorsi nelle sopraindicate pene, se l'appello sarà condotto in modo, che pure essendo dentro i termini della spedizione, per causa dei Giudici avvenisse che non compissero giuridicamente il loro ufficio, ed essendo stati richiesti da una delle parti di dover terminare con sentenza la causa.

Ovvero se l'appello non sarà stato proseguito, ed i Giudici siano stati sollecitati dalla parte a dichiarare deserto l'appello, per non essere stato debitamente proseguito. E ciò non abbia

luogo, se i Giudici saranno stati impediti per assenza, malattia od altro giusto impedimento, come le leggi dispongono.

Che sia lecito proporre, proseguire e terminare unitamente ed una volta sola una causa di nullità e d'ingiustizia.

RUBRICA IX.

Per render piu' brevi le liti, stabiliamo, ed ordiniamo. che in qualunque appello, restituzione in intero, remissione ad arbitrio boni viri, ed in qualunque querela, si possa insieme ed in un sol tempo dedurre sull'ingiustizia e nullità.

E s'intenda dedurre dove non fosse specificato.

Dimodochè una sentenza data sopra una, s'intenda data anche sopra ambedue.

E basti l'appellazione senz'altro libello.

Ed anche se la sentenza sarà proferita sopra l'abbandono o perenzione d'istanza di una di esse cause; e andando deserta l'una, sia, e s'intenda deserta anche l'altra.

I Giudici d'appello siano tenuti a comunicare gli atti, e ciò che fu trattato in causa.

RUBRICA X.

I Giudici d'appello, e il primo Giudice da cui si sarà appellato, e chiunque di loro sarà ricercato, abbiano l'obbligo di far dar la copia degli atti fatti in causa dal notaro, che ne sarà rogato, avutane competente mercede; di modo che esse parti possano produrre in termine, sotto pena di venticinque lire di denari per il Giudice, che in ciò sarà stato negligente.

E la negligenza del Giudice non debba danneggiare affatto le parti.

Che nelle piccole lesioni, se accaderà di dover pronunciare, che è stato bene appellato, possa il Giudice rimettere la causa principale al primo Giudice per la spedizione.

RUBRICA XI.

I Giudici d'appello, quando venisse appellato da qualche interlocutoria mera o mista, possano, se così sembrerà loro conveniente, terminata la causa d'appello, rimetter la causa principale al primo Giudice, perchè la termini e definisca, nonostante che l'appellante ne sia in qualche parte aggravato, purchè il ricorso non tocchi il diritto principale, o la cosa stessa, della quale principalmente si discute.

In quali giorni e tempi non decorrano i termini e il tempo.

RUBRICA XII.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che nelle cause di appello, ed in altre vertenti innanzi ai Giudici delle appellazioni, o avanti al Consiglio dei XII, non decorrano i tempi, nè i termini, ma s'intendano essere e siano nello stesso stato da quel giorno che il Giudice della causa si assenterà dalla Terra di San Marino sino al suo ritorno e giorno seguente.

Così dal tempo che il Giudice della causa fosse rimosso, sino a quattro giorni dopo la venuta del successore a detta Terra.

Così in tutti i giorni feriat per la vendemmia e la mietitura, ed in tutti i giorni delle ferie improvvise, e nei giorni feriat in onore di Dio O.M., prescritti piu' sopra in altre leggi, eccettuate però le cause criminali, civilmente intentate, nonchè quelle dei danni dati, in cui i termini e i tempi debbano decorrere nelle ferie del raccolto e della vendemmia, come pure decorrano in prime cause criminali e dei danni dati, dalle quali era stato appellato.

Così non decorrano termini, nè tempi ogni volta che il Giudice della causa pronunciasse che i tempi e i termini non decorrono per cagione della contumacia o della disobbedienza di una delle parti, nel qual caso i tempi e i termini non corrano per quella parte per la quale fosse stato pronunziato. Ed ogni volta che il Giudice in altri casi permessigli dalla forma delle leggi pronunciasse, che i termini e i tempi non decorrano.

In tali casi ordiniamo che i detti tempi e i termini non decorrano, ma vogliamo che gli altri tempi siano giuridici.

Permettiamo però al Giudice che conoscerà la causa, che quando lo consigliasse la giustizia, possa, secondo il disposto del diritto comune, per una giusta causa ordinare la restituzione dei tempi e dei termini.

Che durante l'appello nulla si debba innovare.

RUBRICA XIII.

Essendo conforme al diritto, che mentre pende l'esame e la cognizione dell'appello, l'ufficio dell'altro Giudice deve restar sospeso, stabiliamo, ed ordiniamo, che interposto l'appello a viva voce, od in iscritto, nei casi in cui non è espressamente proibito l'appellare, il Giudice da cui si appella nulla debba innovare nelle cose e nelle persone, fino a tanto che dal Giudice d'appello sia stato altro dichiarato, sotto pena di venticinque lire di denari, se sarà stato appellato da una sentenza interlocutoria.

Se poi da sentenza definitiva, il Giudice che innova sia punito dal Giudice d'appello in cinquanta lire di denari, da applicarsi al Comune.

Ed in tutti i casi il Giudice innovante sottostia alle altre pene, che dal diritto comune perciò vengono imposte.

Non s'intenda poi che si faccia innovazione, se si proceda oltre, prima dell'inibizione del Giudice, quando fosse appellato da sentenza interlocutoria.

Dell'accordo da prodursi avanti ai Giudici d'appello.

RUBRICA XIV.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che l'accusato, il denunciato o l'inquisito, che non avrà ottenuto pace per i malefici, pei quali si procedesse contro di lui, come vien disposto dalle nostre leggi, e non avrà prodotto esso, od altri per lui la pace, o l'istrumento della pace, avanti ai Giudici d'appello procedenti nella causa, dentro il termine e o termini contenuti nelle dette leggi, in

seguito non sia piu' ammesso, nè tale produzione fatta avanti ad essi Giudici d'appello possa liberare per nulla l'inquisito per quel che riguarda il beneficio del pagamento del caposoldo.

Il presente capitolo abbia luogo soltanto per le cose e per le persone, alle quali si estendono i detti Statuti.

Del deposito da farsi dagli appellanti, e della restituzione di esso nel caso che nella causa d'appello il fisco del Comune soccombesse.

RUBRICA XV.

Essendo che molti con sotterfugi e cavilli si appellino e reclamino, piu' per evitare le pene, che per essere stati gravati dai Signori Capitani della Terra di San Marino da qualche condanna, precetto od atto fatto contro loro o da loro nei malefici, ed in altre cause miste criminalmente intentate, e dei danni dati, e straordinarie, e in tutte le altre cause in cui si dovesse applicare una pena pecuniaria pel Comune, e nei quali si dovessero condannare anche a pene corporali, confidando il piu' delle volte nella benevolenza degli amici e nel favore dei consanguinei o degli affini, per cui essi delinquenti e contravventori passano impuniti dei loro delitti e contravvenzioni, con grave danno e pregiudizio della civil società; stabiliamo, che volendo porre rimedio a questo male, chiunque si sentirà gravato da qualche condanna, sentenza, precetto, od altro atto, fatti contro sè stessi, o profferiti dai Signori Capitani nelle suaccennate cause, e perciò da essa sentenza, condanna, precetto, od atto vorrà appellare o reclamare, tanto in iscritto, quanto a viva voce, lo possa fare nonostante qualunque altra cosa in contrario.

Purchè dentro il termine di cinque giorni immediatamente successivi da quello dell'appello fatto od esposto a viva voce, l'appellante e il reclamante, oppure il suo legittimo procuratore, avente a ciò speciale mandato, abbia depositato effettivamente e realmente, e non simulatamente, presso il massaro pro tempore le sottoscritte somme di danaro, cioè se sarà per la quantità, pena o condanna di dieci lire, e da indi in giu', cento soldi.

Da dieci lire, fino a cinquanta lire inclusivamente, lire dieci.

Da cinquanta lire in su, fino a cento lire inclusivamente, quindici lire.

Da cento lire in su, qualunque sia la somma, ed anche in qualche pena personale ed afflittiva in linea principale o condizionale, depositi trenta lire di danari.

Chi poi appellando, e come sopra depositando dentro il detto termine, osserverà le suddette prescrizioni, venga udito dai Signori Giudici d'appello, e al suo appello si deferisca, e si renda ragione e giustizia.

Volendo e decretando però, che se il predetto appellante non farà e ricuserà di fare tale deposito entro il detto termine, nel modo e nella forma sopra prescritta, allora i Signori Capitani, decorso impunemente detto termine, e non fatto il deposito, procedano, e possano, e siano tenuti a procedere contro di esso all'esecuzione della condanna, sentenza, precetto, od atto dato e fatto, come sopra, realmente e personalmente come a loro parrà di diritto, nonostante l'appello fatto, anche se sopra di esso vi fosse stata inibizione, e si ritenga come se non avesse appellato.

Di piu' vogliamo, e stabiliamo, che se esso appellante e depositante, come sopra, in una causa d'appello per giustizia vincerà, e sarà assolto dalla condanna, pena, precetto, ed atto fatto contro di lui, incontanente a lui od a'suoi successori si restituisca dal massaro il sopradetto deposito tutto ed intero, sotto pena di dieci lire di danari da pagarsi dal massaro che sarà stato negligente, e ciò nonostante sia sempre tenuto alla sopradetta restituzione, e vi possa essere costretto.

Ma se esso appellante non proseguirà tale appello, secondo la forma dei soprascritti Statuti, entro il debito termine, o che in detta causa d'appello per giustizia soccomberà, si eseguisca del tutto il precetto, la sentenza, la condanna, o l'atto, dati e fatti contro di lui, e sia data esecuzione nella roba e nella persona, come sopra, coll'intera rifazione delle spese fatte in detta causa d'appello dal governo, o dal suo sindaco e procuratore.

E il suddetto depositante, per l'autorità del presente Statuto, perda il deposito, il quale s'intenda e sia per legge applicato al Comune.

FINE DEL LIBRO QUARTO.